

SINTONIE CORSO PER SERVIZI SOCIALI VERBANIA

TORINO 1 ° OTTOBRE 2009

IL PROCESSO MINORILE

*A CURA DELL'AVVOCATO
GIULIA FACCHINI*

Sintonie

- Nasce, dopo lunga gestazione, nel luglio 2008, è composta da avvocati “familiaristi”, assistenti sociali, psicologi e psichiatri sia liberi professionisti che operanti nei servizi socio assistenziali.
- Raccoglie una lunga tradizione di collaborazione tra il Gruppo di Studio diritto di Famiglia e dei minori, l'Ordine degli Assistenti Sociali e la Commissione Forense dell'Ordine degli psicologi che fin dagli anni 90 hanno organizzato iniziative comuni e riflessioni collettive.

Sintonie

- **NOVITA'**: partecipazione associativa paritetica delle tre componenti
- **SCOPI**:
 - a) Comprendere i rispettivi linguaggi e metodologie di lavoro;
 - b) Immaginare prassi virtuose;
 - c) Esportare l'esperienza favorendo nelle nuove generazioni delle tre professionalità reciproca e fruttuosa collaborazione –pur nella netta distinzione dei ruoli- nella gestione della complessità dei casi di disagio che ci si presentano;
 - d) Costituire punto di riferimento per una riflessione culturale sui problemi che siamo chiamati a fronteggiare.

Sintonie

MODALITA' DI LAVORO ANNO 2008/2009

- **Forum di presentazione delle professioni**
- **Lavori delle commissioni**:
 - **Tutela del minore** (si è concentrata principalmente sull'allontanamento)
 - **Trasformazioni della famiglia** (ha lavorato sulla comprensione dei nuovi modelli di genitorialità, sulle problematiche più evidenti sia dal punto di vista della sofferenza personale che della disfunzionalità sociale riflettendo su come affrontarle).
 - **Amministrazione di sostegno** (ha lavorato sulla massimazione dei provvedimenti in cui è stata o non è stata concessa l'amministrazione di sostegno confrontandosi anche con i servizi sociali sui nodi e le procedure per la nomina e la gestione dell'amministrazione di sostegno).

I servizi sociali nelle procedure minorili

Alfredo Carlo Moro: *“La giurisdizione minorile è una giurisdizione “debole” perché non ha in se stessa, immediatamente, la forza attuativa del proprio comando, ma deve avere il supporto di strumenti amministrativi affinché il “comando” abbia un “contenuto” concretamente realizzabile”.*

I servizi sociali nelle procedure minorili

... *“L’allontanamento di un minore da un ambiente familiare distruttivo impone il reperimento di un altro ambiente ove il minore allontanato possa trovare accoglienza; le prescrizioni reclamano i servizi con i quali stabilire un rapporto di necessaria collaborazione”.*

ERGO (Camillo Losana in *"Il significato della giustizia per i minorenni"* in Minori Giustizia n. 1/2009)

GIUSTIZIA MINORILE

Non può prescindere da un collegamento -pur nel rispetto delle rispettive competenze- con l'ente locale

IMPONE

- dialogo
- una reciproca comprensione di ruolo
- collaborazione

N.B. LE POLITICHE SOCIALI RISENTONO FORTEMENTE DELL'IDEOLOGIA E DELLE SCELTE POLITICHE DI CHI LE PROPONE

MINORI DICHIARATI ADDOTTABILI FIGLI DI GENITORI NOTI (Nord)

Tribunale per i minorenni	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Media Annua	Popolazione censita	n. abitanti per adozione
Milano	85	41	72	83	67	54	67,0	6.268.000	93.552
Roma	84	28	30	33	54	58	47,8	7.970.600	166.748
Venezia	24	20	26	62	66	58	42,6	4.456.000	104.600
Bologna	31	39	35	34	34	45	36,3	3.803.000	105.600
Bolzano	10	10	5	12	5	6	8,0	463.000	57.800
Trento	7	5	3	8	15	6	7,3	470.900	64.506
Genova	21	13	14	8	14	7	12,8	1.707.600	133.406

**MINORI DICHIARATI ADDOTTABILI FIGLI DI GENITORI NOTI
(Sud)**

Bari	35	3	21	3	61	29	25,3	2.159.000	85.300
Catania	64	88	67	38	33	13	50,5	1.829.400	36.200
Messina	12	4	3	3	6	5	5,5	655.500	119.181
Caltanissetta	6	19	4	7	10	11	9,5	583.000	61.300
Campobasso	-	-	2	3	1	-	1,0	317.600	317.600
Napoli	85	29	41	35	40	74	46,1	4.639.000	100.629
Palermo	86	13	66	61	70	63	59,8	2.126.000	35.551
Perugia	4	5	4	4	4	4	4,1	840.000	204.878
Potenza	6	19	7	2	6	6	7,6	604.800	79.578
Salerno	4	8	13	6	5	10	7,6	1.091.100	143.565
Totale	769	551	634	654	733	750	681,8	59.366.800	87.073



**Numero di abitanti per assistente
sociale anno 2006**

Provincia	Assistente sociale: totale ore effettuate	Popolazione residente	Numero di abitanti per assistente sociale
ALESSANDRIA	104.875	446.832	7.979
ASTI	37.954	202.909	10.145
BIELLA	56.045	176.193	5.873
CUNEO	200.992	573.736	5.312
NOVARA	112.187	335.444	5.591
TORINO	932.695	2.269.215	450
VERBANIA	43.016	172.429	7.497
VERCELLI	48.946	176.070	6.772

IL PROCESSO COME E PERCHE'

LA MODERNA DEMOCRAZIA

La **separazione** (o **divisione**) dei **poteri** è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti *poteri dello stato*, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri:

- il potere legislativo,
- il potere esecutivo,
- il potere giudiziario.

Montesquieu 1748

La moderna teoria della separazione dei poteri viene tradizionalmente associata al nome di Montesquieu. Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, fonda la sua teoria sull'idea che "Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]". Perché non si possa abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere".

IN ITALIA

- il potere legislativo, PARLAMENTO E REGIONI
- il potere esecutivo, GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (tra questa i servizi sociali)
- il potere giudiziario, MAGISTRATURA ORDINARIA E SPECIALIZZATA (MINORILE)

CHE COSA E' IL PROCESSO

“Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.

Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena”.

CHE COSA E' IL PROCESSO

- Quindi il processo è una sorta di rito nel corso del quale tutte le parti coinvolte dicono la loro in modo che il giudice sentite tutte le versioni dei fatti possa prendere una decisione.
- Le formalità processuali servono per controllare anche da parte di un giudice superiore -anzi di due Appello e Cassazione- le modalità e le ragioni in base alle quali si è pervenuti ad una certa decisione.
- Questa è la ragione per la quale sono stabilite per legge – e dove non sono stabilite per legge occorre quantomeno mutuare per analogia da altri riti – le modalità con le quali le parti possono e debbono partecipare alla formazione della decisione del giudice.

SACRALITA' DEL PROCESSO

- IL PROCESSO E' CIO CHE DIFENDE OGNI E CIASCUNO DI NOI DAL DELIRIO DI ONNIPOTENZA SIA DELL'AUTOTUTELA -FARSI GIUSTIZIA DA SE'- CHE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
- DOBBIAMO AVERE UN RISPETTO QUASI SACRO DEL PROCESSO COME GARANZIA DI CIVILTA' ALTRIMENTI: SIAMO FUORI DELLO STATO DI DIRITTO.
- E' VERO CHE IL PROCESSO A VOLTE FUNZIONA MALE MA CIASCUNO DI NOI PUO' E DEVE FARE LA SUA PARTE PERCHE' FUNZIONI AL MEGLIO.

LE NORME PROCESSUALI

Sono stabilite per legge e regolano le modalità con le quali le parti possono e debbono partecipare alla formazione della decisione del giudice.

(Però: le leggi più nuove sono molto male scritte e spesso di difficile interpretazione).

NORME SUL PROCESSO ART. 24 COSTITUZIONE

- “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

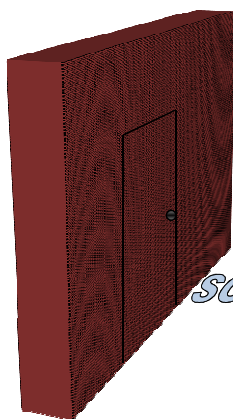
DETTA TUTTE LE NORME CHE RIGUARDANO I
PROCESSI CIVILI

MA

- NELLA LEGGE 149/2001 CHE E' UNA LEGGE DI DIRITTO SOSTANZIALE CI SONO MOLTE NORME PROCESSUALI
- COSI' COME NELLA LEGGE 54/2006 SULL'AFFIDO CONDIVISO CI SONO ANCHE NORME PROCESSUALI

PROCESSO IN-GIUSTO VECCHIO PROCESSO MINORILE

*GIUDICI
P.M.
SERVIZI*



*AVVOCATI
E
PARTI
SOSTANZIALI*

GIUSTO PROCESSO

Legge Costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 - Inserimento dei principi
del giusto processo nell'***art. 111***
della ***Costituzione***.

GIUSTO PROCESSO ART. 111 COSTITUZIONE

I commi 1 e 2 recitano testualmente:

- co. 1. ***"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"***
- co. 2. ***"Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"***.

4 PRINCIPI

1. Il giusto processo è regolato dalla legge;
2. Il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in condizione di parità;
3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale; es. art. 336 c.c. penultimo comma;
4. La legge deve assicurare al processo una durata ragionevole.

Come deve essere un processo giusto

Per "Giusto processo regolato dalla legge": si intende dunque un modello processuale che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento.

Il giudice ovviamente non può insieme assumere l'iniziativa dell'azione e giudicare del fascicolo che ha aperto di sua iniziativa.

Quando è ingiusto?

Formule del tipo *"il giudice è legittimato ad omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio"* ad *"assumere informazioni"* (art. 738 u.c. c.p.c.) a volte connotate come *"opportune"* (art. 95 l. fall.) ed a volte come *"necessarie"* (art. 9 legge 184/83 in materia di adozione), fanno parte di un modello processuale *"ispirato ad una spinta deformalizzazione e all'attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere"*.

Quando è giusto?

La novità del 111 Costit. sta nell'aver consacrato testualmente con l'aggettivo "giusto" la centralità di quegli irrinunciabili valori etici – basati sull'assoluta inviolabilità dei diritti della persona – ai quali si ispirano le garanzie di legalità, di lealtà, e di correttezza procedurale.

Quando è giusto?

*Elemento minimo indefettibile di un processo giusto è il diritto attribuito a **tutte le parti coinvolte di farsi ascoltare da un giudice indipendente, terzo ed imparziale**, prima che questi sia posto in condizione di pronunciare la propria decisione.*

NEL VECCHIO PROCESSO IN-GIUSTO

Dott. Losana Dott. Bouchard - in Minori e Giustizia del 1994 -

"la maggior parte di giudici Togati ha la consuetudine di intrattenere rapporti periodici con i servizi territoriali: questa prassi è fondata per lo più su ragioni di economia processuale, ma la stretta connessione che ne è derivata tra giudici e servizi ha trasformato il primo in supervisore dei secondi, sollecitato a valutare addirittura situazioni non conosciute dall'autorità giudiziaria ... questo assetto ha fatto assurgere il servizio alla funzione di un effettivo ma innominato componente privato del Tribunale".

NEL VECCHIO PROCESSO IN-GIUSTO

Dott. Grasso, "Servizi territoriali e Tribunale per i Minorenni. Ambiguità e rischi connessi a violazioni del principio del contraddittorio" - in Diritto di Famiglia e delle Persone del 1995 -

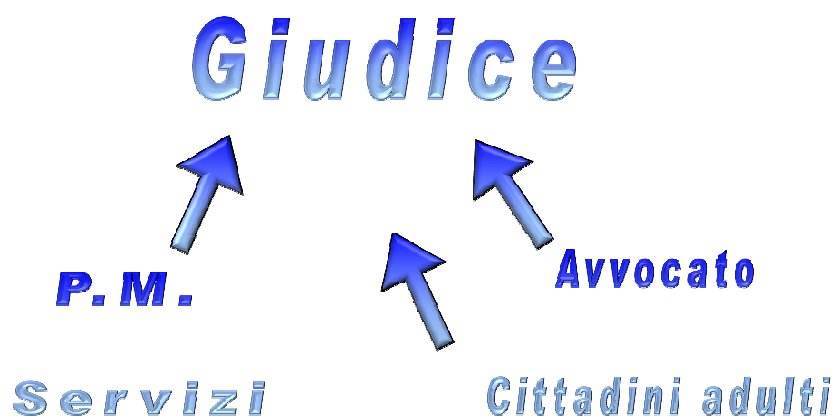
*"Il rapporto tra giudice e servizi non deve comunque fare del giudice la longa manus dei servizi. **La relazione privilegiata tra giudice e servizi ha indubbiamente alterato il principio di imparzialità cui dovrebbe uniformarsi l'attività del giudice minorile.***

In questa situazione è ancora più necessario il principio del contraddittorio, occorre ridistinguere in modo chiaro la ripartizione dei ruoli tra assistenza, potere di iniziativa, giurisdizione e potere decisionale al fine di evitare che i cittadini si sentano stritolati in un meccanismo".

SEMPLIFICANDO PROCESSO GIUSTO

- Servizi informano il Pubblico Ministero che traduce in termini giuridici le segnalazioni che gli vengono fatte.
- I cittadini parlano con il loro avvocato che traduce in termini giuridici le loro richieste e si “difende” dalle domande formulate dal P.M.

Rappresentazione grafica del contraddittorio nel giusto processo



CONTRADDITTORIO ZOPPO

E' EVIDENTE CHE SE IL CITTADINO NON POTESSE FRUIRE DELL'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO -CHE E' DIVENTATA OBBLIGATORIA SOLO DAL 1° LUGLIO 2007 (data di entrata in vigore finalmente della parte processuale della legge 149 del 2001)- IL CONTRADDITTORIO SAREBBE ZOPPO E QUINDI IL PROCESSO SAREBBE INGIUSTO.

CONTRADDITTORIO GARANZIA PER I CITTADINI

I genitori o gli aventi diritto debbono in primo luogo essere informati dei procedimenti che li coinvolgono.

Come ne vengono informati: ricorsi, decreti fissazione udienza e loro notifica (regole).

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
C.so Unione Sovietica, 325

TORINO

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Emma Avezzù	PRESIDENTE est.rel.
Muriel Ferrari	GIUDICE
Elena Licastro	GIUDICE ONORARIO
Alberto Astesano	GIUDICE ONORARIO

V° gli atti relativi alla minore:

OSSERVA

Preso atto del ricorso del P.M. in sede, pervenuto in data 31.5.2008, formulato ai sensi dell'art. 9, co. 2 L. 184/1983, come modificata dalla L. 149/2001, rivolto all'apertura di procedimento per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del minore di cui sopra;

Rilevato che è stata successivamente aperta, a cura della Cancelleria, la relativa procedura, come da ricorso;

Rilevato che dall'ultima relazione sociale risulta che la minore è collocata presso la nonna materna, sig.ra , con il consenso della madre, e non sembrano sussistere i presupposti per una modifica di tale collocazione;

ritenuto che pare altresì accoglibile l'istanza istruttoria del P.M., di accertamento delle capacità genitoriali mediante ricorso a CTU, con indagine da estendersi altresì alla nonna materna, sia pure in assenza di specifiche domande rivolte da quest'ultima; Letto l'art. 10 L. 184/1983, come modificata dalla L. 149/2001;

AVVISA i genitori e parenti aventi rapporti significativi, che è aperta procedura relativa all'accertamento dello stato di abbandono (eventuale dichiarazione di adottabilità) del loro figlio/ parente come sopra generalizzato;

AVVISA la madre (unico genitore che ha effettuato il riconoscimento), inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore (1° luglio 2007) delle norme processuali della L. 149/01, nelle procedure di adottabilità è necessaria la difesa tecnica dei genitori e, pertanto, li INVITA a nominare un difensore che dovrà costituirsi formalmente nella procedura, con atto da far pervenire quanto prima a questo Tribunale per i minorenni.

AVVERTE la madre che, in mancanza di tale nomina, le viene nominato difensore d'ufficio nella persona dell' del Foro di , coin studio in

DA' ATTO che le spese per la difesa sono a carico delle rispettive parti, a meno che le stesse vengano ammesse al patrocinio a spese dello Stato da parte del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, a seguito di apposita domanda, previa verifica dei presupposti di legge in base al D.p.r. 115/02

NOMINA al minore Curatore speciale in persona dell'Avv. Giulia Facchini del Foro di Torino, con onere per lo stesso (che in qualità di avvocato potrà altresì svolgere difesa tecnica per il minore) , di richiedere al Consiglio dell'Ordine di Torino l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei presupposti di legge (minore privo di reddito o con un reddito inferiore al minimo di legge, da determinarsi senza considerare i redditi degli altri componenti del nucleo familiare, attesa la situazione di conflitto di interessi), dandone comunicazione quanto prima al Tribunale.

MANDA alla Cancelleria di avvisare dell'avvenuta nomina d'ufficio i/l legali/e indicati/o, notificando il presente provvedimento, con l'avviso che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, sono sin d'ora autorizzati a prendere visione degli atti del procedimento per costituirsi e svolgere la difesa, presentando a tal fine memorie difensive, e comunque ad estrarre copia degli atti.

DISPONE

Consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico d'ufficio la dr.ssa , alla formula, sin d'ora, il seguente quesito:

Dica il consulente, esaminati gli atti del procedimento, nonché quelli salienti dei procedimenti già definiti a tutela di e svolto li accertamenti che riterrà opportuni, acquisita la documentazione utile eventualmente esistente presso Presidi Sanitari e/o uffici pubblici, quale sia la valutazione psicodiagnostica formulabile rispetto alla madre, con riferimento alla sua storia, alla sua struttura di personalità, alle relazioni con i parenti ed alla eventuale capacità di evoluzione in autonomia (materiale e psicologica) e in quali tempi, e alla capacità di sviluppare, e in quali tempi, competenze genitoriali eventualmente più adeguate, con particolare riferimento alla necessità di garantire alla figlia adeguati stimoli e idoneo ambiente familiare; effettuata quindi valutazione psicodiagnostica rispetto alla minore, con riferimento alle sue esperienze di vita passata e attuale, e alla qualità del legame instaurato con la madre e la nonna materna indichi se il collocamento presso la famiglia d'origine, anche allargata - valutando quindi le capacità della nonna di eventualmente vicariale la figura genitoriale anche nel lungo periodo - possa garantirle cure sufficienti e adeguato sviluppo, ovvero sussistano rischi evolutivi del definitivo distacco da tale ambiente.

FISSA

Per il conferimento dell'incarico l'udienza del 16 settembre 2008, ore 13.00, avanti il Giudice Delegato presso questo Tribunale, 1° piano, stanza 40
Avvisa le parti che hanno facoltà di presenziare al conferimento dell'incarico e di nominare un proprio consulente tecnico entro la data d'inizio delle operazioni peritali, con onere di darne comunicazione al Tribunale e direttamente al consulente tecnico d'ufficio;

INCARICA

Il Servizio Sociale e quello di Psicologia Età Evolutiva, oltre al Ser.T., di aggiornare sull'andamento della situazione della madre e della famiglia allargata, nonché di apprestare ogni opportuno sostegno alla famiglia d'origine della minore e di inviare

CHI SONO LE PARTI PROCESSUALI

P.M. GENITORI / PARENTI. MINORE. TUTORE.

N.B. I servizi non sono una parte processuale
(solo il tutore è una parte processuale)

I servizi entrano nel processo ex art. 213 c.p.c.: "... il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo".

COME SI ARRIVA ALLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO E AL PROCESSO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

A) GENITORI. PARENTI. MINORE. fanno un ricorso direttamente al T.M. il ricorso viene comunicato/notificato al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti processuali che possono a loro volta contraddire o sostenere o modificare le domande contenute nel ricorso.

COME SI ARRIVA ALLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO E AL PROCESSO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B) Attraverso la segnalazione obbligatoria o facoltativa fatta da: servizi di territorio di primo e/o di secondo livello, organi scolastici, pronti soccorsi, forze di polizia, medici di base, direttori sanitari ospedalieri (non in forma anonima che - a Torino - difficilmente viene presa in considerazione).

Tutte queste segnalazioni vengono inviate alla Procura della Repubblica che fa un ricorso al Tribunale per i Minorenni chiedendo che venga aperto un fascicolo (di volontaria giurisdizione, di adottabilità o altro) e vengano assunti i provvedimenti che la Procura chiede o altri che appaiano nell'interesse del minore.

Il ricorso del Pubblico Ministero va notificato a tutti gli interessati al giudizio in modo che si costituisca il contraddittorio.

CHI E' IL PUBBLICO MINISTERO?

Art. 69 c.p.c. *“Il Pubblico Ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge”*

Art. 70 c.p.c. *“Intervento in causa del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:*

- 1. nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;*
- 2. nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;*
- 3. nelle cause riguardanti lo stato e le capacità delle persone;*
- 4. negli altri casi previsti dalla legge.*

... può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse”.

IL P.M. HA UN POTERE DISCREZIONALE?

Sì, nel senso che l'Ufficio del Pubblico Ministero (non il singolo P.M.) può decidere quali azioni hanno la priorità, quali sono fondate e quali no, può chiedere ai servizi o ad altre fonti, ulteriori informazioni prima di fare ricorso e dare inizio ad un procedimento.

In caso il P.M. ritenga che non si debba dare corso all'azione davanti al T.M., procede all'archiviazione della segnalazione che può essere sempre ripresentata **se ci sono fatti nuovi o nuove prove dei fatti già riferiti (es. si riferiva che uno dei due genitori forse spacciava e nel frattempo è stato incarcerato con accusa di spaccio).**

N.B.B. La Procura non prende in alcun modo decisioni ma, attraverso il potere di iniziativa (ricorso al Tribunale Minorenni) e attraverso i suoi pareri, partecipa come tutte le altre parti e sullo stesso piano alla decisione che il giudice prenderà.

Il P.M. non è un giudice è un magistrato.

LEGITTIMATI ATTIVI E PASSIVI NEI PROCEDIMENTI MINORILI

LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA
Pubblico Ministero
Genitori
Parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
Minore (in persona del curatore speciale/avvocato del minore)
Tutore
In alcuni casi anche <i>"chiunque vi ha interesse"</i>

CHE COSA LE PARTI PROCESSUALI POSSONO CHIEDERE AL TRIBUNALE?

- L'apertura di un fascicolo di V.G. ai sensi degli art. 330/336 c.c. per la limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale.
- L'apertura di un fascicolo di adottabilità volto a verificare se vi sia o meno una situazione di abbandono a carico del minore ai sensi della L.184/83.
- Procedure contenziose (es. azioni di stato come dichiarazione giudiziale di paternità o maternità etc.).

Sia chi assume l'iniziativa sia chi si difende, può chiedere/proporre al Tribunale di emettere dei provvedimenti prescrittivi. Va da sé che ove le prescrizioni a sostegno della genitorialità non vengano rispettate in un certo e limitato tempo, qualunque delle parti in causa potrà assumere l'iniziativa per ottenere provvedimenti più incisivi.

LE DUE GRANDI FAMIGLIE PROCESSUALI DELLE QUESTIONI AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

V.G. – Volontaria giurisdizione

MDDA - Minori da dichiarare adottabili

QUANDO VEDIAMO LA SIGLA “V.G.” SEGUITA DA UN NUMERO, IL FASCICOLO E’ STATO APERTO COME VOLONTARIA GIURISDIZIONE. SECONDO QUESTO RITO VENGONO RISOLTE LE QUESTIONI DI LIMITAZIONE E ABLAZIONE DELLA POTESTA’ (comprese le separazioni delle famiglie di fatto 317 bis).

Si tratta di una forma processuale molto “peregrina”: gli articoli che la regolano sono solo 7, dal 737 al 742 *bis* c.p.c. e servono per moltissime altre procedure anche fuori dal T.M. (es. appelli divorzio e separazione in Corte famiglia, provvedimenti del giudice tutelare come amministrazione di sostegno etc.).

Le regole oggi applicate alle procedure di V.G. sono diverse da un tribunale all’altro, perché vengono mutate per analogia da altre procedure secondo interpretazioni che, di volta in volta, i singoli tribunali o addirittura i singoli giudici danno.

E’ una procedura molto poco amata dagli avvocati e vi spiego perché.

DOVE E' PREVISTO E QUALI PROCEDURE SONO DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO E QUALI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

ART. 38 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli: 84, 90, 171, 194 secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335, e 371 ultimo comma nonché, in caso di minori dall'art. 269 primo comma c.c.

Sono emessi dal Tribunale Ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

IL RITO (OVVERO LE REGOLE PROCESSUALI CHE SI APPLICANO IN QUESTI PROCEDIMENTI)

ART. 38 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE COMMI 3 E 4

“In ogni caso il Tribunale minorile provvede in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero” ovvero procede secondo le scarse regole dei procedimenti di volontaria giurisdizione

APPELLO: *“Quando il provvedimento è emesso dal Tribunale per i Minorenni il reclamo si propone davanti alla Sezione della Corte di Appello per i Minorenni (ovvero dove ci sono i giudici onorari).”*

DIFESA TECNICA

DIFESA TECNICA

N.B.B. SOLO DAL 1° LUGLIO 2007 NELLE PROCEDURE DI V.G. AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI È OBBLIGATORIA LA DIFESA TECNICA DA PARTE DI UN AVVOCATO SIA DEI GENITORI O PARENTI CHE DEL MINORE.

Art. 336 modificato “Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.

ATTENZIONE

**NELLE PROCEDURE DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE E SPECIALMENTE NELLE
PROCEDURE DI 317 BIS (SEPARAZIONE NELLE
FAMIGLIE DI FATTO) MOLTO SPESSO, PER UNA
INTERPRETAZIONE CHE NOI AVVOCATI
PERLOPPIU' NON CONDIVIDIAMO, NON VIENE
NOMINATO L'AVVOCATO/CURATORE DEL
MINORE CON RISCHI DI EMETTERE
PROCEDIMENTI NULLI**

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

ASSUNTI DAI SERVIZI

ASSUNTI DAL TRIBUNALE

PROVVEDIMENTI D'URGENZA ASSUNTI DAI SERVIZI:

N.B. l'art. 403 C.C. *“Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapace di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”*

Lascia spazio ad interventi di urgenza in situazioni assai gravi, per collocare il minore in luogo sicuro.

COME SI ESEGUE IL 403

Sarà la “Pubblica Autorità” (Polizia, Carabinieri, l'ASL o l'Ente Locale gestore dei Servizi -di cui il servizio Sociale è una fattispecie-) a provvedere in tal senso, superando se del caso eventuali opposizioni di adulti.

Perché l'applicazione sia corretta, occorre che venga fatto un atto amministrativo contenente anche le motivazioni per cui si deve attuare tale intervento/ provvedimento.

ARTICOLO 403 E GIUSTO PROCESSO

Il 403 c.c., che può essere emesso senza preventivo ma neppure successivo contraddittorio (che viene spesso fatto di prassi ma non previsto per legge), E' L'APOTEOSI DELL'INGIUSTO PROCESSO.

403 c.c. COME RENDERLO GIUSTO?

Ove il servizio si sia trovato in situazioni tali da dovere assolutamente ed in modo improrogabile provvedere alla protezione del minore tramite un 403 c.c. dovrà, nello stesso giorno dell'allontanamento segnalare alla Procura il fatto e segnalarne le ragioni compiutamente, in modo che la Procura attivi immediatamente un procedimento civile avanti il Tribunale e che vengano tempestivissimamente convocati i genitori ed i parenti del minore allontanato, in modo che si costituisca il contraddittorio e tutte le parti coinvolte possano dire la loro.

PROVVEDIMENTI DEL T.M. A SEGUITO DI 403 C.C.

L'allontanamento del 403 c.c. dovrà poi essere modificato, revocato o confermato dal Tribunale con proprio provvedimento, a seguito del contraddittorio.

(TUTTO QUESTO PERO' NON E' REGOLATO DALLA LEGGE ED E' QUINDI CONTRARIO ALL'ARTICOLO 111 COSTITUZIONE) la procedura "giusta" è prevista solo dalla giurisprudenza.

CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2002

"Quando il T.M. interviene ex art. 336 comma 3 c.c. è perché ravvisa un caso di urgente necessità che comporta un provvedimento temporaneo a tutela del minore, a tale provvedimento deve però seguire un provvedimento di merito ex art. 336 secondo comma c.c., adottato ancora dallo stesso Tribunale per i Minorenni"...

CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2002

*“Qualsiasi procedura cautelare, come è quella di cui all'art. 336 comma terzo c.c., consente al giudice, in caso di urgente necessità, di adottare provvedimenti temporanei prescindendo da una preventiva instaurazione del contraddittorio, **ma in questo caso il contraddittorio deve essere instaurato successivamente per portare ad un nuovo provvedimento di merito.** Questo principio generale del nostro ordinamento è stato addirittura costituzionalizzato con il nuovo art. 111 della Costituzione”.*

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

- A. assunti dal Tribunale -in funzione collegiale- art. 336 III comma c.c. su istanza delle parti, compreso P.M.
- B. assunti dal giudice monocratico ex art. 10 comma IV legge 149/2001: *“in caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma III possono essere adottati dal presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato”.*

... Però per fortuna è espressamente previsto che nel caso dell'art. 10 della 149/2001, comma V, ***“il Tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma IV. Il Tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del Pubblico Ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al Pubblico Ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile.”***

IL RUOLO ED I COMPITI DEL DIFENSORE

La riforma con l'entrata in vigore della parte processuale della legge 149/2001 è entrata, come sapete in vigore, il 1° luglio 2007 a sorpresa (il Presidente della Repubblica si è rifiutato di firmare il quinto rinvio nel decreto milleproroghe) era stata dal 2001 rinviata di anno in anno con la seguente motivazione ***“... Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti”***.

LA PROCEDURA DAL 1° LUGLIO 2007

L'articolo 37 della legge, modifica il 336 del codice civile mentre l'articolo 8 della legge, modifica l'articolo 8 della legge 184/1983, sancendo l'obbligo della difesa tecnica, sia per i genitori che per il minore sin dall'apertura delle procedure, introducendo così per la prima volta nel nostro ordinamento non solo la difesa tecnica obbligatoria delle parti adulte nelle procedure camerali, ma anche la figura dell'Avvocato/Curatore del minore.

CONSEGUENZE DAL 1° LUGLIO 2007

Dunque la concomitanza, di queste due norme, come sempre non adeguatamente vagliata dal legislatore, che non ha provveduto a modificare il rito, ha fatto irrompere, quasi in contemporanea, nelle procedure camerali minorili, pur già corrette dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, come abbiamo sopra visto, l'avvocato sia nella veste di difensore d'ufficio o comunque obbligatorio per le parti adulte, che come Avvocato/Curatore del minore.

MANCANZA DI ADEGUATA RIFORMA DEL RITO

Purtroppo e nonostante i numerosi progetti di legge susseguitisi e mai approvati nelle legislature precedenti, non si è anche provveduto a dire con quali regole, ovvero con quale rito, deve celebrarsi il nuovo processo minorile, né con quali regole deve essere nominato questo Avvocato/Curatore del minore e, pertanto, questa è la ragione per cui magistrati da una parte e avvocati dall'altra stanno scialando fiumi di inchiostro per dipanare l'aggrovigliata matassa che si è venuta così a creare.

AVVOCATO DEL MINORE O CURATORE SPECIALE?

Per quanto riguarda la difesa tecnica del minore nelle procedure di adottabilità, esaminando i risultati di una recente ricerca delle camere minorili, si evidenzia che la maggior parte dei tribunali ha optato, per la nomina, quale rappresentante dei minori, di un Curatore speciale, non seguendo, invece, quella parte della dottrina – che chi scrive invece condivide – che sostiene la necessità di nominare un Avvocato del minore che assorbirebbe in sé la funzione di rappresentanza sostanziale del curatore speciale. (Per tutti G. Dosi nel “Avvocato del Minore” in “Codice della Famiglia” a Cura di Michele Sesta, Giuffrè 2007).

AVVOCATO DEL MINORE O CURATORE SPECIALE C'E' DIFFERENZA?

La distinzione tra Curatore speciale (avvocato) e Avvocato del minore è gravida di conseguenze sotto molti profili. Il primo e il più importante attiene all'effettiva indipendenza del difensore che, se nominato dal Tribunale in veste di Curatore speciale, potrebbe successivamente non essere più chiamato se assume, ad esempio, delle posizioni non gradite mentre il difensore di ufficio verrebbe individuato secondo una rigida turnazione su elenchi predisposti dall'ordine e compilati secondo criteri predeterminati mutuabili, per analogia, dagli artt. 7 e seguenti della legge sulla Difesa d'ufficio Penale 6 marzo 2001 n. 60.

P.S. Il peggio era quando l'Avvocato del minore era nominato dal Tutore -confusione tra Avvocato del minore e avvocato del tutore!!-

AVVOCATO DEL MINORE CURATORE SPECIALE DIFFERENZA RETRIBUTIVA

L'indirizzo dei tribunali è quello che il Curatore, verificato che il minore non abbia risorse economiche proprie, proponga istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che, a norma dell'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – “Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà”.

**In sostanza se lo chiamiamo Curatore guadagna metà
che se lo chiamiamo Avvocato del minore**

**IL MINORE COME PARTE PROCESSUALE E LA NULLITA'
DERIVANTE DALLA SUA MANCATA PARTECIPAZIONE AL
PROCESSO
-LITISCONSORZIO NECESSARIO-**

In primo luogo, occorre sottolineare che secondo Tommaseo op loc. cit “... *il testo della norma postula con tutta evidenza che il minore è parte del procedimento e che lo sono entrambi i genitori*”.

E’ del tutto evidente, quindi, che la mancata partecipazione del difensore del minore a tutti gli atti del processo produce una nullità assoluta che dovrà essere fatta valere con il reclamo e che postula un rinvio della causa in primo grado per la rinnovazione degli atti.

**NULLITA’ SENTENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE
DEL MINORE AL PROCESSO**

Ed infatti, tra le tante, Cassazione 7 luglio 1987 n. 5903:
“Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 primo comma c.p.c., resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per Cassazione, l’annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 ultimo comma c.p.c.”.

Formazione dell'avvocato del minore

Sia per l'ascolto del minore in sede giudiziaria, che per la sua difesa tecnica, occorrono norme deontologiche e progetti di formazione specifici, sulla falsariga di ciò che è stato previsto nel penale dalla Legge n. 488 del 1988 per la formazione del difensore d'ufficio penale minorile in quanto, come affermano MESTIZ e COLAMUSSI, in *“Il difensore per i minorenni”*, Carrocci, aprile 2003 *«E' infatti evidente come sia di particolare importanza la possibilità per l'avvocato di sviluppare una capacità comunicativa e una competenza relazionale che gli permetta di relazionarsi con il proprio assistito ma, anche di dialogare con la famiglia, interagire con i servizi ... sviluppando con tutti questi soggetti un rapporto di collaborazione sinergica anziché di contrapposizione»*.

Formazione dell'avvocato del minore

Dunque, come afferma GULOTTA, in *“La formazione dei magistrati e degli avvocati nella giustizia minorile. Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico”* Giuffrè, Milano, 2003, *«... la formazione dell'avvocato minorile deve prefiggersi questi obbiettivi: una maggiore comprensione dei fenomeni personali ed interpersonali soprattutto con riferimento alle problematiche minorili, l'approfondimento del ruolo del giurista relativamente ai suoi mezzi, ai suoi scopi, ai suoi limiti, l'esame dei rapporti con altre professioni, la promozione di capacità introspettive nei rapporti intrapersonali tali da valutare le risposte appropriate sia in senso interpersonale sia in senso giuridico, l'aumento della consapevolezza del significato etico della propria professione»*.

IL RUOLO ED I COMPITI DEL CURATORE/AVVOCATO DEL MINORE

Il servizio sociale viene informato della nomina del Curatore dal decreto del T.M.

Crediamo sia ininfluente decidere chi debba cercare l'altro, ma certamente il Curatore/Avvocato del minore, insieme alle altre incombenze, deve chiedere ai servizi notizie che riguardano il minore, possibilmente fissando un incontro e successivamente alla lettura degli atti, per valutare la situazione che emerge dal fascicolo e le eventuali novità, evidenziando anche ai servizi le eventuali carenze istruttorie che emergono.

Ne deriva che ci deve o dovrebbe essere una buona collaborazione o almeno un corretto scambio di informazioni fra servizi di base e Curatore, onde consentire a quest'ultimo di esercitare la sua curatela correttamente (se non avrà tutti gli elementi utili non lo potrà fare).

N.B. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK

Articolo 12 Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

IL CURATORE/AVVOCATO DEL MINORE INCONTRA IL SUO CLIENTE?

Per forza altrimenti come fa a difenderlo ed a conoscere la sua opinione?

Però: Crediamo occorra avere molta prudenza e valutare l'età dei bambini, la loro capacità di discernimento, l'opportunità o meno di presentare loro una figura le cui funzioni possono non essere ben capite o sfuggire alla loro comprensione. Inoltre, crediamo sia necessario il *placet* del tutore, quando c'è.

Regista di queste operazioni deve essere l'A.S., quindi, non è necessario che il curatore avverta gli educatori, gli affidatari, gli operatori del luogo neutro, **ci dovrà pensare il servizio**; con cui tutti questi personaggi hanno una stretta collaborazione.

QUALI RAPPORTI SERVIZIO SOCIALE/DIFENSORI DEGLI ADULTI?

L'assistenza tecnica del difensore è prevista **come obbligatoria** nel corso di una procedura giudiziaria non prima e non dopo di essa. Potrebbe comunque capitare che dei genitori allarmati per l'attivazione di un servizio (chiamato in causa non solo dalla Procura Minorile ma anche da altri servizi, Enti, Istituzioni o privati cittadini) si rivolgano ad un avvocato perché li "*assista*".

COME L'AVVOCATO CHIEDE UN COLLOQUIO AL SERVIZIO SOCIALE

Torino,

Egregio Dirigente del servizio

Via fax

Oggetto: Richiesta di colloquio nell'interesse di NOME COGNOME, NATO A, RESIDENTE IN, per la procedura relativa a

Il signor NOME COGNOME, NATO A, RESIDENTE IN, che con me sottoscrive la presente mi ha dato mandato di assisterlo in relazione alla procedura in oggetto.

Il mio cliente con la presente solleva codesto servizio espressamente dall'obbligo di segreto professionale e d'ufficio e mi autorizza a conferire con Voi personalmente o telefonicamente.

Ciò premesso Vi chiederei cortesemente di venire contattata al numero di studio qui indicato o di avere un appuntamento telefonico con il/la responsabile del fascicolo al fine di avere un primo confronto per una positiva soluzione della vicenda.

Resto in attesa di sentirvi

Cordiali saluti.

Avv.

Per presa visione ed autorizzazione a conferire con l'Avvocato.

Signor NOME COGNOME

Si allega carta identità del signor NOME COGNOME



COME SI COMPORTA IL SERVIZIO SE L'UTENTE CHIEDE DI PARTECIPARE AD UN COLLOQUIO O AD UNA VISITA DOMICILIARE CON L'AVVOCATO?

Pensiamo sia opportuno fare presente alle persone così come al loro avvocato che:

- a) gli assistenti sociali sono obbligati a mantenere la riservatezza sulle persone e sulle loro vicende.
- b) che con i clienti c'è un *"rapporto fiduciario"* che si è già instaurato o che si stà creando, che la presenza dell'avvocato potrebbe incrinare la relazione di aiuto permettendo solo un passaggio di informazioni di tipo burocratico.

COME SI COMPORTA IL SERVIZIO SE L'UTENTE CHIEDE DI PARTECIPARE AD UN COLLOQUIO O AD UNA VISITA DOMICILIARE CON L'AVVOCATO?

- c) Se poi le notizie già apprese, nonostante la liberatoria del genitore che insiste perché l'avvocato sia presente nel rilevarle ai genitori e/o all'Avvocato accompagnatore, sono tali da creare danno al minore rivelando dati sensibili che lo riguardano (per es. rivelazione di un abuso o di maltrattamenti rivelati dal minore stesso o da altri per cui si è già provveduto alla denuncia o si stà per farlo, l'interruzione di gravidanza autorizzata dal G.T. è tenuta segreta. La cura a cui si sottopone il minore perché tossicodipendente ecc.) si oppone il segreto professionale.

RAPPORTO CON I DIFENSORI NEL CORSO DEL PROCESSO

Il difensore, ma questo lo sapete bene, deve chiedere al magistrato e non già ai servizi di avere visione o copia delle relazioni sociali pervenute e già nel fascicolo processuale.

**NON HA DIRITTO A PRETENDERE DAGLI ASSISTENTI SOCIALI
LA VISIONE DELLA CARTELLA SOCIALE CHE CONTIENE LE
NOTIZIE RACCOLTE.**

Potrà solo chiedere, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, al soggetto gestore dei servizi l'accesso agli atti con lettera di delega del suo assistito e specificando i motivi per cui fa la richiesta. **PERO,' RICORDATE CHE, SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO, IL DIRITTO DI DIFESA SUPERA IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA** (vedi modelli fiscali e cartelle cliniche)

Ogni Ente risponderà a norma di legge e del proprio regolamento.

AUSPICI E SPERANZE

N.B: Anche se non è ancora del tutto chiaro, la Vostra professione sta però culturalmente cambiando e si va ampliando la convinzione che con il difensore è necessario:

- ASCOLTARLO CON CORTESIA ED ATTENZIONE IN MERITO A RICHIESTE AD OSSERVAZIONI E PROPOSTE.
- SOLLECITARE IL SUO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI (anche quello di allontanamento).
- ACCETTARE LE SUE CRITICHE (da presentarsi al Magistrato e non già all'operatore) SULLE RELAZIONI REDATTE E SUGLI INTERVENTI MESSI IN ATTO.
- ACCETTARE E PREPARARSI AL CONTRADDITTORIO.

AUSPICI E SPERANZE

N.B: Anche se non è ancora del tutto chiaro la Vostra professione sta però culturalmente cambiando e si va ampliando la convinzione, che con il difensore è necessario:

- ASCOLTARLO CON CORTESIA ED ATTENZIONE IN MERITO A RICHIESTE AD OSSERVAZIONI E PROPOSTE.
- SOLLECITARE IL SUO INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI (anche quello di allontanamento).
- ACCETTARE LE SUE CRITICHE (da presentarsi al Magistrato e non già all'operatore) SULLE RELAZIONI REDATTE E SUGLI INTERVENTI MESSI IN ATTO.
- ACCETTARE E PREPARARSI AL CONTRADDITTORIO.

PROCEDIMENTI AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO

1. SEPARAZIONE DIVORZIO E RELATIVI PROCEDIMENTI DI MODIFICA

Si tratta di procedimenti ad istanza di parte, a cui partecipa il P.M. perché lo dice la legge (ma si limita a mettere un visto).

Come possono entrare i servizi?

Perché il Tribunale chiede informazioni sul nucleo familiare e sul minore e chiede interventi dei servizi ad esempio luogo neutro.

I servizi intervengono solo su richiesta del Tribunale e mai per iniziativa propria.

TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE RELAZIONI

Nei procedimenti avanti al Tribunale Ordinario è molto importante rispettare i termini concessi che sono sempre correlati ai termini per l'attività processuale -udienza successiva, termini per memorie etc.- se la relazione dei servizi tarda, anche di poco, l'udienza viene rinviata spesso di molti mesi con evidente pregiudizio per le parti deboli.

COMPETENZA CONCORRENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO E MINORILE IN CASI DI GRAVE PREGIUDIZIO PER IL MINORE

Es. Se mentre svolge la relazione per sapere come sta il minore conteso tra due genitori il Servizio rileva che il minore sta subendo un grave pregiudizio perché ad esempio un genitore o entrambi sono alcolisti o tossicodipendenti o maltrattanti, cosa fa?

Manda la relazione al Tribunale Ordinario che gliela ha richiesta ma manda anche la stessa relazione come segnalazione al P.M. del Tribunale minorile.

Perché?

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALE MINORENNI E TRIBUNALE ORDINARIO

I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, sono di norma devoluti alla competenza del Tribunale Ordinario, mentre rientrano nella suddetta competenza del Tribunale dei Minorenni nei casi in cui come causa di quell'affidamento si chiedi un intervento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole, a norma, degli artt. 330 e 333 c.c..

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALE MINORENNI E TRIBUNALE ORDINARIO

Il discrimine fra la competenza del Tribunale Ordinario e la competenza del Tribunale per i Minorenni, in tema di affidamento dei minori, non va individuato nell'esistenza o meno del rapporto di coniugio fra i genitori del minore medesimo, ma in riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*, per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 333 c.c. e art. 38 disp. att. c.c., rientrano certamente nella competenza del Tribunale per i Minorenni le domande finalizzate a ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei a porre rimedio a situazioni pregiudizievoli per il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, ex art. 330 c.c., mentre rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamento del matrimonio o di pronunzie ex L. n. 898 del 1970, le pronunzie di affidamento dei minori che prescindano dalla sussistenza di situazioni per essi pregiudizievoli, alle quali si deve ovviare con il richiesto provvedimento giudiziario, di carattere cautelare e contingente, e mirino solo a individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, al fine di consentirgli una crescita tranquilla ed equilibrata.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALE MINORENNI E TRIBUNALE ORDINARIO

Per il disposto dell'art. 38 disp. att. c.c., rientrano nella competenza per materia del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 c.c., in tema di decadenza o limitazione della potestà genitoriale, senza che rilevi l'instaurazione avanti al Tribunale Ordinario del procedimento di separazione personale fra coniugi, giacché l'affidamento della prole in minore età sul quale è competente il Tribunale Ordinario quale giudice della separazione a norma dell'art. 155 c.c., non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma secondo l'espressa disposizione dell'art. 317, comma 2, c.c., interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima. (Cass., Sez. I, sentenza n. 4631 del 10/05/1999; Cass. n. 3765 del 2001 e ordinanza Cass. n. 3529/2004).

TRIBUNALE ORDINARIO INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ricordiamo infine che il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare sono competenti per i provvedimenti di stato e capacità delle persone e di tutela quali INTERDIZIONE, INABILITAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

Questi procedimenti possono essere promossi dal P.M., vedi art. 70 c.p.c.. I servizi che si occupano di anziani, disabili e soggetti variamente dipendenti e in condizioni di parziale o totale incapacità di intendere o volere, reversibile od irreversibile dovranno segnalare la vicenda al Pubblico Ministero perché questi promuova il giudizio di interdizione, inabilitazione o la procedura per la nomina di amministratore di sostegno.

N.B.B.B.: L'amministratore di sostegno se lo può scegliere ognuno di noi finché è capace di intendere o volere (art. 408 c.c.) e può anche dargli tutte le istruzioni che ritiene, sia relative ai trattamenti sanitari anche di fine vita, sia per ciò che riguarda la sua futura collocazione, sia per quanto riguarda la gestione del proprio piccolo o grande patrimonio.

FINE!!!!

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE